NORME PER LA DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE E DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO CON TRAZIONE A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

I contravventori sono ammessi a pagare, entro 15 giorni dalla contestazione, le pene pecuniarie nella misura minima di cui agli articoli 1, 2 e 3 con imputazione all'apposito capitolo d'entrata, alla competente Sezione di tesoreria statale, nei modi stabiliti dallo articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2069. Se il contravventore non addiviene immediatamente all'oblazione, deve essere redatto un verbale sommario, del quale deve essere consegnata copia al contravventore. Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, la copia del verbale sara' notificata, in forma amministrativa o a mezzo della posta, entro 30 giorni. Trascorsi 15 giorni dalla notifica viene presentato rapporto al pretore.

Versione in vigore dal 25 agosto 1967, non più in vigore dal 30 novembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 660
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-disciplina-della-costruzione-e-dell-esercizio-degli/art-5-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-11-luglio-1980-n-753/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it